



FRONTEX e il Forum Consultivo sui diritti fondamentali

Prof. Marco Borraccetti, PhD

Universita' di Bologna



Contesto generale

- **Quadro giuridico:**

- Regolamento FRONTEX + direttiva rimpatri (futuro regolamento) + CFS

- **Quadro fattuale:**

- Posizione controversa in passato (dimissioni direttore)

- Giurisprudenza CGUE:

- C-136/24 P Hamoudi/FRONTEX; C-62/24 P ST/FRONTEX; C-679/23 P WS/Frontex;


- Ombudsman/FRONTEX, caso 1473/2022/MHZ



Il Regolamento FRONTEX 2019/1986

- ▶ Art.1:
- ▶ Il presente regolamento istituisce una guardia di frontiera e costiera europea per garantire
- ▶ una gestione europea integrata alle frontiere esterne,
- ▶ allo scopo di gestire tali frontiere efficacemente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali
- ▶ e aumentare l'efficienza della politica dei rimpatri dell'Unione.



- ▶ Art. 5:
- ▶ L'Agenzia contribuisce a un'applicazione continua e uniforme del diritto dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), alle frontiere esterne dell'Unione. Il suo contributo include lo scambio di buone prassi.



- 
- Art.10 : Assistenza agli St. M. attraverso interventi e coordinamento;
 - Art. 36.1: Uno Stato membro può chiedere all'Agenzia assistenza nell'adempimento dei propri obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne.
 - Art.46.4: il direttore esecutivo, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato membro interessato,
 - revoca il finanziamento di qualsiasi attività dell'Agenzia, oppure sospende o cessa, interamente o parzialmente, qualsiasi attività dell'Agenzia
 - se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere correlate all'attività in questione.






Mandato, Membri e Attività


- **Art. 90 + art. 108 Regolamento Frontex (2019/1986):**
- Art.90 esplicita funzione consultiva
- L'Agenzia istituisce un forum consultivo che la assiste nelle questioni legate ai diritti fondamentali fornendole una consulenza indipendente.
- Consultazione del forum consultivo in merito a qualsiasi questione connessa ai diritti fondamentali.
- L'Agenzia invita l'EASO, la FRA, UNHCR e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo.
- il forum consultivo definisce i propri metodi di lavoro e stabilisce il proprio programma di lavoro previa consultazione del consiglio di amministrazione e del direttore esecutivo.



- 
- 
- Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali,
 - sul funzionamento del meccanismo di denuncia,
 - sui codici di condotta e
 - sul programma comune di base per la formazione.
 - L'Agenzia informa il forum consultivo sul seguito dato alle sue raccomandazioni.
 - Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

- 
- 
- Il FCF dispone di un accesso effettivo in modo tempestivo ed efficace a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali,
 - anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere
 - con l'accordo dello Stato membro ospitante o del paese terzo a seconda dei casi,
 - presso i punti di crisi e durante le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio, anche nei paesi terzi.
 - Se lo Stato membro ospitante è contrario a una visita in loco del forum consultivo, esso motiva debitamente per iscritto il proprio disaccordo all'Agenzia.

- 
- Coinvolto nella nomina del responsabile dei diritti fondamentali, previa consultazione del Consiglio di Amministrazione FRONTEX (art.109).
 - FRO organizza segretariato del Forum (art.109);
 - FRO (Indipendente dal CdA dell'Agencia collabora col Forum);
 - Forum coinvolto nella predisposizione del meccanismo di denuncia sulla violazione dei diritti fondamentali (da parte di FRONTEX, non St.M.);
 - Coinvolto nella valutazione pluriennale della Commissione (art.121) sul regolamento: risultati Agenzia, collaborazione e integrazione con altre Agenzie UE e St. M., dimensione finanziaria (sostenibilità), mandato FRONTEX, rispetto CDFUE e diritto UE;
 - Allegato V: condivisione col FCF delle indagini sull'uso della forza e armi.

- 
- 
- Consultazione su Programma di formazione guardie di frontiera e costiera (art.62);
 - L'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo (art.80 u.c.):
 - nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi;
 - Nella redazione dei Codici di condotta su operazioni di controllo alla frontiera e operazioni di rimpatrio (art.81).


- 
- **Composizione:** 13 membri
 - Agenzie dell'UE: FRA-EUAA
 - Organizzazioni Internazionali: UNHCR-CoE-IOM-ODIHR-UNHCHR
 - Organizzazioni della società civile: CCBE, CCME, JRS, GCHR, RLIF Lublin, StC.

- 
- 
- Seminari sulla tutela dei diritti fondamentali nell'applicazione del Patto sulla migrazione e l'asilo;
 - Position paper alla Commissione sulla revisione del Regolamento FRONTEX;
 - Consulenza sull'identificazione di soggetti vulnerabili nelle operazioni Frontex VEGA e sulla revisione dei relativi manuali;
 - Consultazione e Suggerimenti attraverso il Fundamental Rights Guidance Board dell'European Travel Information and Authorisation System (ETIAS);
 - Consultazione sui diritti fondamentali nel percorso di formazione.



Obiettivi Raggiunti e Prospettive future

- Rimpatri, Etias, Vega
- Riscontri alle osservazioni/suggerimenti
- Responsabilità di Frontex
- Posizioni sulle attività del FRO
- Trasparenza
- Proseguire nelle interazioni con l'EB



Grazie!